

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2438)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE BOSIO, GRANZOTTO BASSO e ANGELILLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1963

Concessione di un assegno mensile
ai dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stati esclusi dal godimento della indennità integrativa di lire 70 a punto per coefficiente, in quanto il personale amministrativo già fruiva di un premio speciale, previsto dalla legge 22 luglio 1961, n. 628, e quello ispettivo di una indennità di vigilanza disposta dall'articolo 9 della stessa legge, successivamente modificata con la legge 21 aprile 1962, n. 190.

La discussione sulla natura di questi emolumenti e sulla loro eventuale fungibilità con l'assegno integrativo concesso ai dipendenti dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1962, impegnò a lungo la Commissione finanze e tesoro del Senato nelle sedute del 5 e 6 aprile 1962, e si concluse sull'impegno assunto dal Sottosegretario al tesoro onorevole Bovetti di approfondire e risolvere la questione d'intesa con il Ministro del lavoro.

L'impegno fu confermato allorchè il Governo accolse l'ordine del giorno votato dal-

la Commissione finanze e tesoro della Camera relativo alla presentazione di provvedimenti per alcune categorie — tra le quali il personale del Ministero del lavoro — escluse dall'assegno integrativo.

Ma mentre per altre categorie l'impegno è stato mantenuto — ultimi i dipendenti del Ministero della sanità legge 4-12-1962 numero 1681 —; nessuna iniziativa è stata presa per il personale del Ministero del lavoro.

Eppure la situazione di questi impiegati non è dissimile da quello di tanti loro colleghi, cancellieri giudiziari, dipendenti della A.N.A.S., ecc., i quali percepivano proventi in virtù di particolari prestazioni rese al di fuori dei compiti d'istituto.

Al personale del Ministero del lavoro, ad eccezione degli Ispettori del lavoro i quali godono di una speciale indennità ispettiva, è stato attribuito dalla legge 22 luglio 1961, n. 628 uno speciale premio per il lavoro svolto a favore degli Enti di previdenza ed a carico di questi. In verità un corrispettivo per il servizio reso agli Enti era stato deter-

minato e di fatto corrisposto al personale sin dal 1953.

In prosieguo di tempo il Ministero del lavoro disciplinò la materia con la legge numero 562 del 15 maggio 1956 e, successivamente, essendo nel frattempo aumentati i compiti delegati, con la indicata legge 22 luglio 1961, n. 628.

L'articolo 15 della legge n. 562 del 1956 pone a carico degli Enti un onere che viene annualmente determinato dal Ministero del lavoro in relazione alla entità del lavoro svolto per il dispiegamento dei compiti delegati.

L'articolo 15 della legge 628 del 1961, stabilisce che una parte della somma versata dagli Enti deve essere destinata sotto forma di premio speciale al personale che svolge siffatti compiti.

L'ammontare del premio speciale viene fissato con decreto interministeriale di tre mesi in tre mesi.

È evidente che il premio speciale è strettamente correlativo al gettito del contributo degli Enti, del quale, dice la legge, non può superare i due terzi, ed in definitiva al volume dei compiti delegati.

Se, ad esempio, in un domani augurabilmente prossimo, il conseguimento della piena occupazione ridurrà in margini modesti la erogazione dell'indennità di disoccupazione, verrà meno in eguale misura il contributo dell'I.N.P.S. e proporzionalmente sarà ridotto il premio speciale.

Ora, non sembra si possa sostenere che un premio da determinare ogni tre mesi e suscettibile di oscillazione in relazione alle disponibilità finanziarie ed al lavoro svolto, possa surrogare l'indennità integrativa stabilita per legge nella misura fissa di 70 lire a punto di coefficiente.

La genesi del premio speciale, la sua evidente natura di compenso per compiti non di istituto svolti dal personale, nonchè per il rischio connesso alla erogazione di somme ingenti, i variabili criteri di determinazione rinnovabili trimestralmente, l'incertezza stes-

sa della base del cespite, tutto ciò concorre ad attestare l'impossibilità di assimilare tale premio alla definitiva certezza della indennità integrativa corrisposta in misura fissa a carico dell'Erario.

Il presente disegno di legge, ricollegandosi all'indirizzo espresso dal Parlamento nello scorso mese di aprile, ed in analogia a quanto è stato fatto a seguito dell'impegno al riguardo assunto dal Governo per altre categorie che si trovano in situazioni analoghe, vuole rendere giustizia ai dipendenti del Ministero del lavoro attribuendo loro l'assegno integrativo di lire 70 a punto di coefficiente.

È prevista, per altro, la contemporanea riduzione, nella misura del 30 per cento, degli emolumenti ora percepiti, riduzione che si uniforma a quelle operate, ad esempio, per i sopraccitati dipendenti del Ministero della sanità.

La copertura dell'onere è stata prevista facendo riferimento a strumenti legislativi già esistenti.

Il trattamento economico del personale dell'Ispettorato del lavoro, per effetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, grava per soli 500 milioni a carico del bilancio dello Stato, e per il rimanente in parte a carico degli Istituti di assicurazione sociale ed in parte a carico delle imprese industriali ed agricole soggette all'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'onere relativo al restante personale è stato posto a carico del concorso che gli Enti previdenziali o assistenziali, per conto dei quali sono svolti alcuni compiti da parte del personale del Ministero del lavoro, sono già tenuti a versare a mente dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, numero 1336.

La misura di tale concorso è stabilita con decreto del Ministro del lavoro di concerto con quello del tesoro e non può superare le 0,35 per cento del gettito complessivo

LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei contributi risultanti dal bilancio degli Istituti ed enti stessi relativi all'anno precedente.

Il gettito dei contributi, sulla base dei dati di bilancio disponibili, relativi a quattro enti interessati è il seguente:

I.N.P.S. (rendiconto anno 1961)	L.	1.560.034.700.000	
I.N.A.M. (bilancio consuntivo 1961)	»	343.240.124.799	
I.N.A.I.L. (bilancio consuntivo 1961)	»	108.875.108.456	
SENLCUA (conto consuntivo anno 1957 - ultimo pubblicato)	»	4.193.980.547	
Totale gettito			L. 2.016.353.913.802

Applicando su questa somma la percentuale dello 0,35 per cento prevista dalla legge 21 dicembre 1961, si ha che la somma disponibile è di

L. 7.057.238.697

Su questa somma, verranno ad incidere:

a) il 25 per cento della spesa occorrente per il trattamento economico dei collocatori e corrispondenti (art. 15, legge 16-5-56 n. 562) risultante dal bilancio 1962-63 in lire 6 miliardi 318.700.000, pari a

L. 1.579.675.000

b) Il premio speciale previsto dagli articoli 10 e 15 della legge 22 luglio 1961 n. 628, il cui onere è attualmente di lire 1 miliardo 710.000.000 (risultante dal numero globale di punti di coefficiente del personale interessato: 1.900.000 per 75) (media attuale del premio) x 12 (mesi), ridotto del 30 per cento

» 1.197.000.000

c) Assegno integrativo (lire 70 x 12 x 1 milione 900.000)

» 1.596.000.000

Totale spesa che inciderà sul contributo

L. 4.372.675.000

Somma residua

L. 2.684.563.697

Qualora volessimo fare un calcolo sul personale previsto in organico piuttosto che su quello in forza, i calcoli sarebbero i seguenti:

a) come sopra indicato

L. 1.579.675.000

b) premio speciale, come sopra indicato riferito a n. 2.900.000 punti di coefficiente

» 1.827.000.000

c) assegno integrativo (70x12x2.900.000).

» 2.436.000.000 L. 5.842.675.000

Sempre largamente inferiore ai 7 miliardi disponibili.

LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il calcolo riassuntivo del maggior onere, riferito a tutto il personale in forza è il seguente:

spesa attualmente sostenuta per l'indennità di vigilanza agli Ispettori del lavoro e per il premio speciale al rimanente personale

L. 2.300.000.000

Spesa complessiva successiva alla presente legge:

a) onere precedente ridotto del 30 per cento

L. 1.610.000.000

b) assegno integrativo

» 2.071.440.000 » 3.681.440.000

Maggior onere

L. 1.381.440.000

Riferito al personale previsto in organico e non a quello in forza i calcoli sarebbero i seguenti:

Spese per indennità di vigilanza agli ispettori e premio speciale al restante personale

L. 3.600.000.000

a) onere precedente ridotto del 30 per cento

L. 2.520.000.000

b) assegno integrativo

» 3.214.680.000 » 5.734.680.000

Maggior onere

L. 2.134.680.000

Da quanto sopra esposto nessun nuovo onere è posto a carico dello Stato.

Si confida pertanto nell'approvazione del disegno di legge da parte degli onorevoli senatori, disegno di legge che mira ad elimi-

nare una ingiusta sperequazione e nel contempo ad accordare a questi fedeli collaboratori dello Stato quanto già è stato loro promesso per far fronte alle ognor crescenti necessità.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati di ruolo e non di ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire 10.000.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data la indennità mensile di vigilanza prevista dalla tabella E allegata alla legge 22 luglio 1961 n. 628, modificata con legge 21 aprile 1962 n. 190, ed il premio speciale previsto dagli articoli 10 e 15, primo e secondo comma, della citata legge 22 luglio 1961 n. 628 sono ridotti del 30 per cento.

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre categorie, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di Stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'art. 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

Art. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 1.067.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 2.134.000.000 per l'esercizio 1962-63, si provvede rispettivamente per lire 250.000.000 e lire 500.000.000 con i mezzi e con le modalità di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e, rispettivamente, per lire 817.000.000 e lire 1.634.000.000 con i mezzi e con le modalità di cui all'art. 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.